

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente relatore

- dr. Paolo Celentano - Consigliere -

- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, ha deliberato di pronunciare la presente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n. 218/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 166/2023, pubblicata il 6.12.2023 - con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di DEBITRICE – proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o per semplicità, C.C.I.I.) con ricorso depositato il 12.9.2023

DA

INTERMEDIARIO S.R.L., con sede legale in

- RECLAMANTE -

CONTRO

DEBITRICE

RECLAMATA

NONCHE'

l'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI [OMISSIS]

INTIMATO

E

BANCA SPA

INTIMATA - NON COSTITUITA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22 settembre 2023, il Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presentava al Tribunale di Napoli domanda per la ristrutturazione dei debiti di DEBITRICE e la relazione particolareggiata in cui chiedeva omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti di quest'ultima.

Con provvedimento del 26 settembre 2023, il Tribunale adito emetteva i provvedimenti protettivi di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII e disponeva darsene avviso ai creditori; fissava

l'udienza per la discussione del piano di ristrutturazione proposto nell'interesse della DEBITRICE.

ADER, BANCA Spa e INTERMEDIARIO srl inoltravano al Gestore osservazioni al piano; in particolare, l'Ader non svolgeva contestazioni sull'ammissibilità/fattibilità/convenienza della proposta, ma formulava una precisazione dell'ammontare del credito, distinguendo, altresì, l'importo del credito privilegiato da quello chirografario; a tale precisazione la debitrice dava riscontro mediante aggiornamento del piano e proponendo la soddisfazione del privilegio dell'Ader nella misura del 100% dell'importo di € 9.386,69 (a fronte di € 11.660,31 inseriti nel piano), e nella misura del 25% del credito chirografario (il 25% di € 6.225,42) pari ad € 1.556,35 (invece di € 162,86 inserito nel piano), dal che emergeva che l'ADER avrebbe incassato complessivamente, con il piano rimodulato, l'importo di € 10.943,04 - a fronte di € 11.823,17 previsto originariamente.

L'INTERMEDIARIO srl e BANCA Spa svolgevano osservazioni. Per quel che qui rileva, INTERMEDIARIO s.r.l. contestava la sussistenza dei requisiti di ammissibilità – sia sotto il profilo della incompletezza della relazione che sotto il profilo della condotta della debitrice – nonché l'omessa rappresentazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con la sentenza n. 166/2023 oggetto del reclamo il G.D. qualificava la DEBITRICE come consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII e omologava il piano di ristrutturazione dei debiti, affermando che attraverso il ricorso al piano vi sarebbe stata la possibilità di soddisfazione – ancorché parziale – del credito di ADER, atteso che la debitrice era titolare di un solo bene mobile registrato (autoveicolo) di valore esiguo. Rappresentava quanto i creditori avrebbero ottenuto ricorrendo all'alternativa liquidatoria, ossia alla liquidazione controllata, con il seguente schema:

	Importo debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	Alternativa liquidatoria 170x36 = 6.120,00
Crediti Privilegiati e prededucibili	27.754,73	€ 28.040,75	€ 27.754,73
Crediti Chirografari	84.373,23	€ 21.190,00	- € 84.373,23
Totale	112.127,96	€ 49.230,75	- € 106.007,96

Riteneva il piano presentato completo sotto il profilo della documentazione utilizzata e congruo sul piano logico – argomentativo nonché documentato in punto di fattibilità e riteneva rappresentata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria mettendo in luce che la DEBITRICE, insegnante con una retribuzione di € 1800,00 mensili per dodici mensilità e priva dell'apporto economico del marito, lavoratore stagionale quale “tecnico di palcoscenico”, aveva debiti per complessivi € 105.423,76 (di cui € 33.335,61 in prededuzione e in privilegio) e che ella, a seguito della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cassino, aveva visto sottoposto a vendita forzata, già effettuata, l'unico cespite già in sua proprietà, sito in Comune di Minturno. Di conseguenza riteneva che la

DEBITRICE, che disponeva del solo suo stipendio, non avrebbe potuto soddisfare i suoi creditori in misura superiore a quella offerta con il piano di ristrutturazione il quale, quindi, doveva ritenersi conveniente, offrendo un'opportunità di soddisfazione, pur se parziale, anche ai creditori chirografari i quali, in ipotesi liquidatoria, non sarebbero stati soddisfatti.

Quanto alle osservazioni presentate dall'odierna reclamante, riteneva che l'esame della documentazione offerta rivelava *“una chiara violazione delle regole relative al merito creditizio con riferimento al finanziamento per delegazione di pagamento n. 10097504”* poiché la INTERMEDIARIO SRL non aveva allegato e provato di aver tenuto una condotta mediamente diligente e, quindi, di aver valutato correttamente il merito creditizio all'epoca della richiesta di finanziamento da parte della ricorrente. Negava carattere privilegiato al suo credito, di natura chiaramente chirografaria.

Avverso la sentenza suddetta ha proposto reclamo la INTERMEDIARIO s.r.l. con ricorso del 17 gennaio 2024, fondato sui seguenti motivi: 1) omessa valutazione dei profili di inammissibilità del piano di ristrutturazione per insussistenza dei presupposti di legge, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento unicamente sulle considerazioni riportate nella relazione del Gestore della crisi senza effettuare alcuna verifica diretta di quanto ivi affermato, neanche all'esito delle osservazioni di parte, estese alla responsabilità per “colpa grave” del consumatore; 2) omessa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per consentire l'audizione delle parti ed il rispetto del contraddittorio; 3) erronea valutazione della condotta del creditore in relazione al “merito creditizio” e mancata considerazione autonoma della colpa grave e fraudolenta della DEBITRICE responsabile di aver alterato la valutazione del merito creditizio mediante adesione al “questionario sul merito creditizio” accluso a ciascuno dei due contratti di finanziamento, documenti non esaminati dal Tribunale, nel quale la consumatrice ha espressamente dichiarato di non avere altri impegni finanziari ma, soprattutto, ha dichiarato “di non versare in difficoltà economica e finanziaria”, 4) mancato accertamento della cd. “meritevolezza del debitore” tema sul quale il G.D. ha omissso di valutare che il reiterato ricorso al credito da parte della debitrice non era stato frutto di eventi avversi inaspettati e non ragionevolmente preventivabili, tenuto conto del generico richiamo da parte della debitrice a problemi “personali e familiari” che non le avrebbero consentito di onorare i debiti contratti; 5) erronea considerazione della presunta convenienza del piano in relazione al credito della reclamante, atteso che il Tribunale non ha tenuto conto della possibilità di “soddisfacimento effettivo dei creditori” ma solo della convenienza della ristrutturazione del debito *ex parte debitoris*. Ha allegato di avere interesse, a tutela del proprio credito, a proseguire con l'esecuzione dei prelievi mensili e, se per circostanze sopravvenute questi dovessero cessare, a soddisfarsi sul trattamento di fine rapporto della DEBITRICE oppure, ricorrendone le condizioni, a rivalersi sulla copertura assicurativa mentre l'esdebitazione renderebbe inesigibili i crediti residui rispetto a quelli effettivamente soddisfatti dal piano, laddove una liquidazione, giudiziale o in sede di procedure OCC (o in ipotesi anche di mercato) probabilmente non soddisferebbe i chirografari integralmente

nell'immediato, ma lascerebbe inalterato il titolo per il residuo con conseguente convenienza della prosecuzione dei prelievi mensili sulla pensione dell'istante, stante la natura del contratto di cessione del quinto della pensione, considerando anche che eventuali successivi pignoramenti di altri creditori risulterebbero inopponibili alla cessione stessa.

Ha chiesto dichiarare inammissibile e/o comunque infondata per insussistenza dei presupposti di legge la proposta di piano del consumatore presentata da DEBITRICE, con condanna al pagamento delle spese del reclamo in caso di opposizione.

Con comparsa depositata il 9.2.2024 si è costituita la consumatrice DEBITRICE, resistendo al reclamo, ritenuto inammissibile – stante la violazione dell'art. 124 bis T.U.B. - ed infondato. Ha eccepito che la reclamante ha formulato contestazioni generiche ed ha “disconosciuto” il modulo denominato “Questionario del merito creditizio” affermando di aver firmato in bianco tale documento, compilato successivamente dall'operatore [OMISSIS], il quale aveva fatto *“risultare una dichiarazione diversa da quella effettuata dalla cliente che aveva esposto con chiarezza la propria situazione facendo riferimento sia alla esistenza della cessione del quinto con INTERMEDIARIO srl che al mutuo ipotecario”*. Inoltre, ha fatto presente che il modulo invocato dalla reclamante non era coerente con le indicazioni della Banca d'Italia, al codice del consumo e alla Direttiva 93/13/CEE in quanto manchevole della indicazione dell'importo del finanziamento, del reddito percepito, della tipologia di professione. Ha argomentato, in definitiva, che la Banca aveva consapevolmente concesso abusivamente il credito senza effettuare alcuna valutazione autonoma, forte della possibilità di rifarsi direttamente sulla busta paga di un pubblico dipendente come la DEBITRICE, trattandosi di una delegazione di pagamento, che assicura la certezza del pagamento mediante trattenuta a monte dallo stipendio di dipendente pubblico. In merito alle condizioni soggettive dettate dall'art. 69 CCII ha eccepito l'insussistenza delle condizioni ostative della colpa grave, malafede o frode del debitore ed ha ribadito che il proprio sovraindebitamento è stato determinato da una serie di fattori avversi concorrenti.

Ha ribadito la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, riportandosi al contenuto della relazione dell'OCC.

Ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex art. 69 comma 2 CCII per avere la INTERMEDIARIO SRL determinato o aggravato l'indebitamento della DEBITRICE; nel merito, ha chiesto rigettare il reclamo e, in via subordinata o alternativa, ai sensi dell'art. 70 n.10 CCII, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, di ammettere la conversione del piano, in liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e seguenti CCII, come richiesta nel ricorso di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Con comparsa depositata il 9.2.2024 ha fatto pervenire le sue osservazioni il Gestore della Crisi Avvocato [OMISSIS], mettendo a disposizione della Corte la documentazione formata e/o acquisita per lo svolgimento dell'incarico.

All'udienza fissata del 20.2.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e difese, la Corte si è riservata la decisione.

MOTIVI della DECISIONE

L'esame degli atti, alla luce della normativa di riferimento, rivela la fondatezza del reclamo. Preliminarmente, giova ricordare che l'ordine di trattazione delle questioni imposto dall'art. 276 co. 2 c.p.c. consente al giudice di individuare, tra le questioni di merito, quella che ritiene più "liquida", cioè immediatamente risolutiva della contesa (cfr. Cass. n. 30745/2019, Cass. n. 12313/2023). Ciò in quanto, come ritenuto dal consolidato orientamento di legittimità (cfr. anche Cass. n. 363 del 2019), a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito al giudice privilegiare le soluzioni operative che attengono al profilo dell'evidenza ed esaminare prioritariamente una domanda o un'eccezione che, anche se logicamente subordinata, sia idonea a definire il giudizio, con il limite, per il giudizio di appello, dell'esorbitanza della questione dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione (Cass. n. 30507/2023).

Tanto premesso, nel caso in esame è di tutta evidenza che la fondatezza, per i motivi che si passa a spiegare, della doglianza relativa all'omesso corretto esame, da parte del Tribunale, della colpa grave della debitrice vale a elidere in radice il diritto della DEBITRICE ad essere ammessa al beneficio, a superamento della ritenuta, da parte del Tribunale, violazione del merito creditizio da parte di INTERMEDIARIO s.r.l., peraltro con riferimento al solo secondo finanziamento concesso, con delegazione di pagamento n. [OMISSIS]; l'accoglimento di tale profilo vale ad assorbire le alte censure.

Al fine di approfondire il concetto di "colpa grave" di cui al comma 1 dell'art. 69 CCII e la ricaduta della sua interpretazione sul presente procedimento, deve farsi qualche precisazione sistematica e qualche approfondimento sul piano interpretativo.

La disciplina normativa in applicazione, il D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (entrato in vigore, salvo specifiche anticipazioni, il 15.7.2022) risulta essere stato integrato e modificato da una serie di disposizioni succedutesi nel tempo, alcune influenzate anche dall'emergenza economica causata dalla pandemia (quale il D.Lgs. 137/2020 cd. decreto "Ristori", nonché D.Lgs. n. 147/2020 conv. in l. 118/2021, D.L. n. 36/2022 conv. in L. 79/2022, D.Lgs. n. 83/2022, che ha statuito sulla definitiva entrata in vigore). Con riferimento alla posizione del "consumatore" (artt. 67 – 73) il CCII ha recepito e disciplinato l'istituto del piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 (abrogata) in base al quale, per l'articolo 12-bis, comma 3, L. 3/2012, il giudice avrebbe potuto negare il beneficio dell'omologazione del piano se il debitore a) aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, b) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, circostanze che, per essere escluse, necessitavano della prova, fornita dal debitore, di aver contratto i debiti con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte e di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Nel recepire la pregressa disciplina

relativa al consumatore, il CCII ha introdotto alcune novità, la più rilevante delle quali è la possibilità - con la proposta del piano di falcidiare e di ristrutturare i debiti derivanti anche da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del trattamento di fine rapporto o dalle operazioni di prestito su pegno (art. 67 comma 3). Quanto al tema della “meritevolezza”, già disciplinato dal richiamato art. 12 bis L. 3/2012, nel CCII non se ne rinviene alcun riferimento letterale, in quanto il D.L. 147/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019, ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore richiamando, quali limiti soggettivi, altri concetti, quali, per il debitore, l'aver determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode e, per il creditore, l'aver determinato o aggravato colpevolmente la situazione di indebitamento oppure violando i principi dettati dall'art. 124 bis T.U.B. .

Ebbene, a parere della Corte, nell'attuale normativa soltanto apparentemente il Legislatore ha abbandonato il criterio della “meritevolezza” – che costituiva e in sostanza costituisce ancora la contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori - risultando, per contro, predicabile – diversamente da quanto ritenuto in qualche pronuncia di merito, quale quella del Tribunale di Napoli n. 38/2023 pubblicata il 22.3.2023 - che tale criterio sopravvive interamente da un punto di vista concettuale nell'attuale impianto normativo, sebbene coniugato in termini diversi rispetto nella pregressa disciplina. Ed infatti, non si può ritenere che il requisito in parola sia del tutto dissimile da quello, effettivamente più elastico, della colpa grave del debitore nella determinazione del sovraindebitamento, cui fa riferimento, unitamente alla “malafede o frode”, l'art. 69 comma 1. Vero è che nell'attuale disciplina, a differenza di quanto previsto dalla normativa del 2012, i creditori sono onerati della dimostrazione, sia pure approntabile anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'origine del sovraindebitamento risiede in una condotta gravemente colposa del debitore, mentre in applicazione della vecchia normativa era il debitore a dover dimostrare di essere meritevole, ma la diversa ripartizione dell'onere probatorio non influenza la struttura e l'effettiva portata del profilo soggettivo de quo.

Diversi argomenti depongono a favore della omogeneità concettuale delle due figure:

- la disciplina codicistica odierna, tesa ad operare un corretto bilanciamento tra i benefici offerti al debitore consumatore ed il sacrificio imposto ai suoi creditori - come la falcidia dei finanziamenti garantiti da 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell'abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare (art. 66) - ha recuperato il concetto di “meritevolezza” del debitore non solo attraverso il contenuto del primo comma dell'art. 69 ma attraverso la stessa definizione di “crisi” approntata dall'art. 2 comma 1 lett. a) e lo ha affidato all'indagine del giudice che, tenendo conto della richiamata definizione, deve operare un equilibrato raffronto tra la condotta del debitore (art. 69 comma 1) e l'accertamento del rispetto del merito creditizio da parte del creditore/finanziatore (art. 69 comma 2, la cui introduzione si deve al richiamato D.Lgs. n. 147/2020). Si ricorda che

la violazione della regola – ricalcata sul richiamo all'art. 124 bis T.U.B. - può penalizzare l'operatore finanziario che abbia concesso credito senza l'opportuna verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui standard è agganciato al parametro dell'assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia;

- il CCII, nel disciplinare le soluzioni della crisi da sovraindebitamento, si propone prima di tutto di prevenire la crisi stessa attraverso l'adozione tempestiva di misure per farvi fronte, con ciò facendo intendere la sopravvivenza del criterio della meritevolezza del debitore, pur esplicitata in termini di assenza di “colpa grave”, poiché non può dubitarsi del fatto che la misura della meritevolezza è l'altra faccia della stessa medaglia sulla quale è inciso il concetto di colpa. In altre parole, intanto il soggetto meritevole ha diritto ai benefici riconosciuti dai commi 3-4-5 dell'art. 67 in quanto egli reagisca diligentemente ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all'articolo 2, comma 1, lett. a) CCII) adottando tutte le misure necessarie a farvi fronte;
- la richiamata definizione di “crisi” fa emergere il fatto che anche la nozione stessa di sovraindebitamento risulta modificata dal CCII in quanto si è allontanata dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L. 3/2012 per virare verso il concetto dinamico di squilibrio economico, di crisi finanziaria, che si trova descritto nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del CCII;
- il gestore della crisi ha ampia facoltà di indagine sulle cause della crisi, sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, essendo tenuto ad offrire al giudice la relazione “particolareggiata” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 68, dove l'aggettivazione vale a qualificare la relazione. Non può negarsi che con la relazione de qua, l'OCC dovrà raccogliere proprio quegli elementi che saranno utili al giudice per misurare il livello della colpa nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni;
- tra i documenti che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l'elenco degli atti dispositivi nel quinquennio, previsto dalla disciplina precedente, sostituito dall'elenco degli “atti di straordinaria amministrazione”, espressione cui non può attribuirsi altro significato che quello già presente nella pregressa normativa, che è quello di atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio. Essi devono essere attentamente valutati dal gestore della crisi per comprendere (e illustrare al giudice) se il consumatore quando ha contratto il debito fosse nella condizione di restituirlo, accertamento che attinge ancora all'area della “meritevolezza”;
- se la normativa attuale si propone (all'art. 67) l'obiettivo ambizioso di rimettere il debitore nella condizione di precrisi – come è evidente dal fatto che il “consumatore può proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi” prevedendo “il

soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma” - deve ritenersi che con tale ripristino egli dovrà essere in grado di programmare le proprie obbligazioni finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza (cd. *fresh start*, concetto che attinge alla tradizione anglosassone funzionale al ripristino del consumo); ebbene, questo obbiettivo della legge chiarisce ulteriormente il perimetro della valutazione della colpa del debitore (e richiama in sostanza il principio di meritevolezza) in quanto, sebbene esso sia rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere, mentre tale obiettivo non sarà raggiungibile da chi ha fatto ricorso agli strumenti di soluzione della crisi dopo avere ampliato in modo scriteriato e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura anche fiscale), mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono in primis di non pregiudicare i diritti dei creditori (articolo 4, comma 2, CCII);

- quanto all’obbiettivo del soddisfacimento dei creditori, esso non potrà essere rappresentato da ristori puramente simbolici, come ricordato in proposito in una recente pronuncia della S.C. (Cass. n. 28013/2022) con riferimento a un caso di sovraindebitamento del consumatore.

In definitiva, sulla base dei suesposti ragionamenti, non può disconoscersi che anche il consumatore contemplato dal CCII - pur assistito dal *favor debitoris* che caratterizza la normativa - deve “meritare” l’ammissione al beneficio e, attraverso l’omologa del piano, operare per ritornare in una condizione di precrisi in cui egli possa avere il governo della propria spesa, nei limiti delle proprie attuali e concrete risorse finanziarie.

Ne consegue che l’attuale disciplina non è affatto sganciata dal prerequisito della responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come “strumento eccezionale”, alternativo alla liquidazione controllata e riservato a quei soggetti che hanno tenuto condotta non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito, concetto che si avvicina molto alla nozione di meritevolezza di cui alla pregressa normativa.

A questo punto è necessario, per l’interprete, far luce sulle condotte che, tenuto conto della loro portata contenutistica, siano annoverabili tra quelle gravemente colpose, negligenti o contrarie a buona fede, idonee a escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura; qui entra in gioco l’attività del giudice la cui indagine, ancorata ai canoni ermeneutici dettati dall’art. 116 c.p.c., non deve trascurare, alla base, il fatto che il piano del consumatore prescinde del tutto dal consenso dei creditori e può comportare un grosso sacrificio per i chirografari. Può, in questa chiave, farsi riferimento in concreto ad elementi sintomatici che concorrono alla formazione del convincimento del giudice, quali: a) l’ipotesi in cui il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a beneficio di terzi,

b) quella in cui il consumatore abbia assunto nuove obbligazioni senza considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione, c) quella in cui emerga che - con riferimento alle primarie esigenze di vita personale e familiare – egli abbia assunto altre passività per sostenere condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, in tal modo allungando consapevolmente i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.

A questo punto, ci si deve chiedere con quali strumenti il creditore possa allegare e provare la grave inosservanza dell'obbligo di diligenza da parte del debitore. In primo luogo devono essere valorizzati, a fini probatori, i requisiti della completezza e attendibilità del corredo documentale prodotto dal sovraindebitato, il cui controllo è affidato al gestore della crisi non senza coinvolgimento del giudice, la cui indagine è funzionale alla risoluzione di "ogni contestazione" (art. 70 comma 7). Ed infatti, dinanzi a una documentazione lacunosa circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ovvero circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il giudice sarebbe impossibilitato ad accertare l'esistenza anche della sola colpa lieve, figurarsi di quella grave o addirittura della malafede del sovraindebitato (concetti espressi anche in Cass. n. 13617/2023). Da ciò deve ricavarsi che anche sul riparto degli oneri probatori la vecchia e la nuova disciplina differiscono solo nella forma, poiché, sia pure sulla base di specifiche eccezioni del creditore, **è sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento**, sia pure nei limiti in cui tale indagine appaia necessaria per acquisire da parte del giudice un sereno giudizio sull'ammissibilità della proposta e, quindi, di probabile non colpevolezza grave o di mala fede del debitore, atteso che la presunzione di non colpevolezza concessa attualmente al debitore è sostenibile solo in positivo riscontro di una documentazione chiara, completa e attendibile.

Tanto premesso sul piano sistematico, nel caso in esame emerge dagli atti che:

- la INTERMEDIARIO s.r.l. è creditrice nei confronti della DEBITRICE in ragione di due contratti di finanziamento, a) contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. [OMISSIS] stipulato in data 13.07.2017 (cfr. doc. 06), con piano di ammortamento che prevedeva nr. 120 rate mensili dell'importo di euro 315,00 cadauna, per il quale ad oggi l'amministrazione terza ceduta ha versato a INTERMEDIARIO SRL nr. 73 rate mensili, con scadenza dal 30.09.2017 al 30.09.2023, ragion per cui il credito ammonta ad € 14.805,00, dato dalla moltiplicazione dell'importo della singola rata (€ 315,00) per il numero di rate residue (n. 47); b) contratto di finanziamento per delegazione n. [OMISSIS] stipulato in data 09.02.2018 con piano di ammortamento che prevedeva nr. 120 rate mensili dell'importo di euro 300,00 cadauna, per il quale ad oggi l'amministrazione terza ceduta ha corrisposto a INTERMEDIARIO SRL nr. 56 rate mensili, con scadenza dal 31.05.2018 al 31.12.2023, ragion per cui il credito ammonta ad € 19.200,00, dato dalla moltiplicazione dell'importo della singola rata (€ 300,00) per il numero delle rate residue (n. 64);

- la proposta della consumatrice, che ipotizza un riconoscimento nella misura ridotta del 25% dell'intera esposizione chirografaria vantata da INTERMEDIARIO SRL, dovrebbe pertanto il versamento in favore dell'esponente della minor somma di € 3.701,25 per il contratto di finanziamento dietro cessione del quinto e della minor somma di € 4.800,00 per il contratto di delegazione.

L'odierna reclamante ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo, per quel che qui rileva, l'inammissibilità della proposta di esdebitamento in quanto il Tribunale non avrebbe correttamente verificato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi fissati dalla legge e l'assenza di condizioni soggettive ostative, tra le quali, in primo luogo, l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, pur in presenza di osservazioni dei creditori, idonee ad attivare il controllo del giudice, in concreto non esercitato, tenuto conto del fatto che il Tribunale si è limitato a prendere atto di quanto riportato dall'OCC nel piano. Inoltre, la INTERMEDIARIO ha contestato la ritenuta (dal Gestore e, s suo dire, acriticamente condivisa dal Giudice) violazione, da parte della finanziatrice, del cd. "merito creditizio" di cui all'art. 124 bis T.U.B. in quanto avrebbe, a dire del Gestore, consapevolmente concorso alla determinazione dell'aggravamento dell'esposizione debitoria della consumatrice concedendo il secondo prestito, rilievo smentito dalla documentazione contrattuale.

Ebbene, a parere della Corte, la fondatezza del reclamo risiede, come anticipato, nel fatto che effettivamente il Tribunale, come contestato dalla reclamante, non ha effettuato alcuna valutazione specifica ed autonoma in ordine al profilo soggettivo della DEBITRICE, che, stanti i fattori sintomatici emersi nella procedura, ha tenuto un comportamento connotato da colpa grave. Ed infatti - alla luce di quanto esplicitato in termini concettuali - è emerso nella procedura che la consumatrice ha posto in essere una condotta di **ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito**; tale comportamento, considerato l'elevato livello di formazione dell'interessata, una professoressa, non può essere giustificato con richiamo ad una condizione di "sudditanza" del consumatore non avveduto al cospetto dei cd. "poteri forti" quanto, piuttosto, ad una consapevole strategia esistenziale.

Ed invero, dalla documentazione raccolta dall'OCC e sintetizzata nella, emerge una storia debitoria lunga ed articolata della DEBITRICE ed anche del marito, le cui condizioni lavorative "precarie" sono invocate dalla come fattore significativo delle sue scelte debitorie. Ebbene, risulta dagli atti che CONIUGE è lavoratore stagionale dal lontano 1987 e, cionondimeno, contraeva nel 2007 anche un finanziamento personale – pur garantito dallo stipendio della moglie – non onorato e per il quale il finanziatore otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo.

In particolare emerge che: DEBITRICE, nata nel 1966, all'età di 28 anni circa (il 18.8.94) chiedeva ed otteneva dalla banca [OMISSIS] uno scoperto/affidamento di conto (notizie CRIF in atti) di € 2.500,00 mensili, non sempre utilizzato; in data 1.1.2005 entrava in servizio

quale dipendente del Ministero dell'Istruzione e svolge attività di insegnante nell'Istituto Comprensivo [OMISSIS], con contratto a tempo indeterminato per una retribuzione mensile netta ad oggi di circa € 1.800,00; in data 25.7.2005, pochi mesi dopo l'entrata in servizio, stipulava un mutuo fondiario con BANCA SPA per l'acquisto - al prezzo di € 54.500,00 - di una casa "al mare", acquisto certamente non giustificato da esigenze abitative del nucleo familiare (composto da tre persone, una sola figlia), per il quale riceveva dalla mutante € 90.000,00. Nessuna dichiarazione o atto o documento la DEBITRICE ha messo a disposizione dell'OCC per far verificare quale destinazione abbia avuto la differenza positiva tra l'importo mutuato e il prezzo pagato, differenza di circa 35.000,00 €; l'appartamento in questione è stato aggiudicato il 07.06.2022 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avente n. di R.G. [OMISSIS]/2020 del Tribunale di Cassino, attivata dalla suddetta BANCA SPA, quale creditrice ipotecaria, peraltro non interamente soddisfatta; emerge dalle stesse dichiarazioni e documenti messi a disposizione dalla DEBITRICE che il mutuo è stato onorato fino al 2019, evidentemente anche con il contributo del marito che, sebbene lavoratore stagionale, produceva un proprio reddito da lavoro (CU in atti) che è stato documentato all'OCC per € 12.791,44 nel 2019, € 3.219,15 nel 2020, € 11.937,93 nel 2021 ed € 7.800,79 nel 2022. In relazione a tali redditi, appare singolare la stringata performance lavorativa del CONIUGE dopo la pandemia, essendo notorio il fatto che l'emergenza pandemica ha influito sulle attività del settore per il solo anno 2020 o, al più, per il primo trimestre 2021, mentre ha avuto una esponenziale ripresa delle attività dal periodo successivo. D'altro canto il CONIUGE ha tenuto un rapporto di lavoro lungo e continuativo – seppur stagionale – con datori di lavoro quali l'Arena di Verona ed il Teatro Regio di Parma, quindi operatori culturali di grande rilievo produttivo, ragion per cui non si spiega il motivo per il quale il lavoratore non abbia goduto in termini lavorativi del re-start postpandemico. Né emerge in giudizio che tale ridotta capacità lavorativa sia stata determinata da malattie, che pure l'OCC indica quali fattori impeditivi della contribuzione familiare del CONIUGE e, quindi, quali fattori influenti sull'appesantimento debitorio della moglie; ebbene, dall'esame degli atti (cfr. doc. depositati in primo grado il 13.11.2023) risulta che il CONIUGE come dichiarato in sede di visita cardiologica eseguita a Verona l'11.7.2023, è stato operato di ernia addominale nel 2008, ha subito una frattura di omero nel 2013 durante il lavoro – quindi gestita in sede previdenziale – e una piccola frattura del quinto dito del piede sinistro, ad aprile 2023, giudicata guaribile in sei giorni. All'esito della suddetta visita cardiologica, che è seguita di pochissimo alla guarigione del dito mignolo, il cardiologo ha escluso patologie, consigliando unicamente di smettere di fumare e controllare l'apporto alimentare lipidico, dal che deve escludersi che le condizioni di salute del marito abbiano influito sul reiterato ricorso al credito da parte della consumatrice. Lo stesso dicasi per le allegate – dalla DEBITRICE e dall'OCC – condizioni di salute della signora, ragion per cui deve concludersi che dagli atti è emerso un comportamento incoerente ed opaco nella gestione delle economie familiari, quale fattore determinante delle scelte debitorie; dalla lettura degli estratti conto della DEBITRICE

prodotti in primo grado (anni 2015 – 2016 – 2017) emergono tracce di abitudini singolari da parte della signora, quali molteplici e reiterati prelievi allo sportello per somme di danaro che andavano ad assorbire interamente la rimessa stipendiale (si veda, a titolo esemplificativo l'estratto del dicembre 2015) senza che la DEBITRICE abbia giustificato le sue esigenze di liquidità in un periodo nel quale il capofamiglia CONIUGE produceva redditi da lavoro (cfr. CU in atti) e che, quindi, vanno ad iscriversi nell'ambito delle abitudini rivelatorie di un tenore di vita non coerente con lo standard reddituale di un'insegnante priva di altri introiti; pur onorando le rate di mutuo fino al 2019, come asserito dalla stessa richiedente, adducendo non meglio precisate – dall'OCC - “difficoltà economiche”, la DEBITRICE contraeva nel 2017 il primo prestito da cessione del quinto per destinare, asseritamente, al fratello l'importo ottenuto e per il quale veniva operata una trattenuta di € 315,00 mensili sul suo stipendio. Il fatto di contrarre un debito per favorire gratuitamente un soggetto terzo rispetto al nucleo familiare è già opinabile, come chiarito; inoltre, nessun elemento è stato raccolto in giudizio per far ritenere che l'importo finanziato sia stato effettivamente corrisposto al fratello per sue esigenze primarie o se sia stato trattenuto dalla DEBITRICE per esigenze proprie o del suo nucleo familiare; non sono stati offerti all'OCC elementi atti a consentire la verifica di condizioni di salute negative allegate dalla DEBITRICE (documentazione sanitaria o proveniente dal dirigente scolastico, attestante l'assenza della professoressa dal lavoro), che avrebbero inciso, a suo dire, in modo determinante sul sovraindebitamento; pur asserendo di aver onorato le rate di mutuo fino al 2019, nel 2018 contraeva il secondo prestito con delegazione di pagamento, per il quale veniva operata una trattenuta di € 300,00 mensili sul suo stipendio. All'atto della stipula del contratto – così come all'atto della stipula del primo contratto di finanziamento – la DEBITRICE dichiarava di “non versare in difficoltà economica e finanziaria” (cfr. doc. 9 e 11 in atti reclamante). Sul tema della documentazione e della modulistica che la DEBITRICE ha consapevolmente e personalmente firmato in sede di richiesta, in maniera sterile la reclamata afferma di disconoscere il contenuto – non la firma – del carteggio attinente alla valutazione del cd. merito creditizio affermando che ella avrebbe apposto la firma in bianco e il modulo sarebbe stato riempito dall'operatore della INTERMEDIARIO inserendo, secondo la signora, notizie difformi da quelle che ella avrebbe fornito a voce. Ebbene, vari motivi militano a favore dell'inconsistenza del rilievo. In primo luogo, per mettere in discussione il documento firmato, la DEBITRICE, avendo allegato il riempimento abusivo contra pacta (cioè, inserendo annotazioni diverse da quelle pattuite, si veda Cass. n. 21587/2019) avrebbe dovuto articolare una specifica prova a contrasto dell'apparenza documentale, e non lo ha fatto. Nessun rilievo sul valore probatorio, comunque indiziario, da attribuire al questionario esplica il fatto che tale questionario sarebbe stato prodotto solo in sede di reclamo; questo in quanto al procedimento di reclamo ex art. 51 CCII (come a quello ex art. 18 L.F.) non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. avendo esso un effetto devolutivo pieno (nei termini Cass. n. 4893/2019 conf. a Cass. n. 26771/2016). Inoltre, seppur la reclamata volesse

dolersi del fatto che il questionario non era stato prodotto in sede di osservazioni al piano dell'OCC, non dovrebbe trascurare il contenuto dei contratti di finanziamento (in atti ab origine) in cui la DEBITRICE aveva affermato di non versare in condizioni di difficoltà economica e finanziaria e di ricorrere al prestito solo per “esigenze personali”, una dichiarazione in grave contraddizione con quanto allegato in questa sede, quindi una dichiarazione mendace, tenuto conto del livello culturale della finanziata (già dipendente del MEF, prima di diventare insegnante) e della reiterazione della dichiarazione stessa, funzionale ad ottenere altra liquidità che, secondo quanto affermato dall'interessata e recepito dall'OCC, almeno a far tempo dal secondo finanziamento nel 2018, ella non avrebbe potuto restituire (considerato anche il valore e la risaleza dei crediti assistiti da privilegio, quali quelli dell'ADER, del Comune di Minturno, della Regione Campania e del MEF).

Da tutto quanto esposto emerge con sufficiente chiarezza il profilo di una debitrice che ha serbato un **comportamento gravemente colposo**, facendo **reiteratamente ricorso al credito senza disporre di un adeguato sistema di protezione reddituale** – che certo non può essere costituito dall'ausilio di genitori e suoceri, come pure l'OCC ha ritenuto di affermare - **ignorando tutti i segnali di precrisi e determinando lo stato di crisi economica e finanziaria posto alla base dell'istanza di accesso al beneficio**. Erroneamente il giudice di primo grado, aderendo acriticamente alla blanda e lacunosa relazione dell'OCC, che ha definito la DEBITRICE “diligente”, non ha preso in considerazione tutti gli elementi sintomatici rivelatori della colpa grave della consumatrice ed ha ritenuto ammissibile il piano di ristrutturazione dei suoi debiti ribaltando la situazione processuale e assegnando valore pregiudiziale, senza adeguata motivazione, alla pretesa violazione del merito creditizio da parte del finanziatore, viepiù con riferimento al solo secondo finanziamento.

Per i motivi spiegati, a parere della Corte l'esistenza, qui accertata, della condizione ostativa di cui all'art. 69 comma 1 (colpa grave del consumatore DEBITRICE) ha determinato inammissibilità “giuridica” del piano ed ha, secondo un giudizio di necessario bilanciamento tra le condotte del debitore e del creditore, superato, stante la piena consapevolezza della finanziata delle proprie tranquillizzanti dichiarazioni rese in sede negoziale, il limitato approfondimento istruttorio autonomo in occasione del secondo finanziamento, che eziologicamente non è stato causa del dissesto o del suo aggravamento.

L'omologazione del piano e le misure protettive disposte con decreto del G.D. del 26.9.2023 vanno, dunque, revocate; segue, come richiesto dalla DEBITRICE in via subordinata, in applicazione della regola dettata dall'art. 70 comma 10 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata a norma degli artt. 268 e ss. CCII e la trasmissione degli atti al G.D. per quanto di competenza.

All'accoglimento del reclamo consegue la condanna di DEBITRICE al pagamento delle spese sostenute dalla reclamante che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, e

tenuto conto della tabella costituente l'allegato n. 12 del predetto decreto. Considerato il valore della controversia, parametrato sul credito della reclamante, nonché valutata la qualità e la quantità dell'attività professionale svolta, va riconosciuto l'importo complessivo di 4.996,00 € per compensi, (di cui 1.029,00 € per la fase di studio, 709,00 € per la fase introduttiva, 1.523,00 € per la fase di trattazione e 1.735,00 € per la fase decisoria), oltre € 174,00 per spese vive documentate ed oltre il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di legge del 15% del compenso nonché eventuali ulteriori accessori, se dovuti.

P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla INTERMEDIARIO SRL, con ricorso depositato il 17.1.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 166/2023, pubblicata il 6.12.2023, che ha dichiarato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di DEBITRICE:

- A) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'omologazione del piano di cui alla sentenza reclamata e le misure protettive disposte con decreto del G.D. del 26.9.2023;
- B) dispone l'apertura della procedura di liquidazione controllata a norma degli artt. 268 e ss. CCII e la trasmissione degli atti al G.D. per quanto di competenza;
- C) condanna DEBITRICE a rifondere alla reclamante le spese del procedimento di reclamo, che liquida in € 4.996,00 per compensi ed € 174,00 per spese vive documentate, oltre il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di legge del 15% del compenso nonché eventuali ulteriori accessori, se dovuti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024

Il Presidente
Caterina Molfino

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***